



VERBALE N° 4

L'anno duemilasedici, addì venticinque del mese di marzo, il sottoscritto Dott. Luciano Aldo Ferrari, Revisore Unico dei Conti del Comune di Marcallo con Casone, nominato per il triennio 2015/2017 con provvedimento C.C. n° 2 del 11/02/2015,

Visto l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 che così recita: *“4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”*

Viste le singole schede predisposte e sottoscritte dai Responsabili di Area/posizione organizzativa dove vengono dettagliati gli accertamenti e gli impegni da mantenere, da eliminare o da reimputare e specificata la motivazione dell'azione richiesta, il titolo giuridico corrispondente e l'anno di esigibilità in caso di re imputazione.

Ricevuta la bozza di proposta di delibera di Giunta Comunale e le tabelle di dettaglio relative all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui dalle citate disposizioni di legge;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) TUEL, parere favorevole all'adozione da parte della Giunta comunale della delibera in oggetto, sussistendone i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità.

IL REVISORE UNICO
Dott. Luciano Aldo Ferrari